

Atto organizzativo per la segnalazione di illeciti e irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*WHISTLEBLOWER*)

- Art. 1 Fonte normativa
- Art. 2 Scopo e finalità della procedura
- Art. 3 Scopo e finalità della procedura
- Art. 4 Oggetto della segnalazione
- Art. 5 Soggetto destinatario della segnalazione
- Art. 6 Modalità di segnalazione
- Art. 7 Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni
- Art. 8 Tutela Del Segnalante (Whistleblower)
- Art. 9 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante
- Art. 10 Iniziative di sensibilizzazione
- Art. 11 Responsabilità del segnalante (whistleblower)
- 12 Azione del Responsabile della prevenzione della corruzione a seguito di analisi segnalazioni per modificazione delle misure di prevenzione dei rischi

Art. 1**Fonte normativa**

Art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 e sostituito dall'art. 1 della L.30/11/2017 n. 179, per il quale, il pubblico dipendente (vedi comma 2 dell'art. 1 della L. 179/2017) che, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ovvero all'ANAC o denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a quella Contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a seguito della segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata, in ogni caso, all'ANAC dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative presso questo Ente . L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri Organismi di garanzia e di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale la stessa è coperta dal segreto nei modi e limiti previsti dall'art. 329 del c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti la medesima non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 25 e seguenti della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ed ii. e 22 e seguenti della L. n.241/1990 e ss.mm.ed ii.

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'Autorità Nazionale anticorruzione, con cui sono state adottate le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*c.d.*

whistleblower)", ed all'allegato 1a) disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione.

Comunicato del 15/12/2017 con cui l'ANAC, tra l'altro, adotta un nuovo modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii..

Art. 2

Scopo e finalità della procedura

Scopo del presente atto organizzativo è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Art. 3

Destinatari

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti del Comune di Castell'Umberto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.

A questi si aggiungono i soggetti che collaborano a vario titolo con l'Ente, quali collaboratori e consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Sindaco, collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione non rientranti nella fattispecie di dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

Al personale non dipendente di cui sopra, verranno garantite misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti comunali.

Art. 4

Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione comprendono le azioni od omissioni che costituiscono reato:

-contro la Pubblica Amministrazione -Libro II - Titolo II del Codice penale (*peculato - art. 314, malversazione - art. 316 bis, indebita percezione di erogazioni—art. 316 ter, concussione - art. 317, corruzione - art. 318, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater, abuso d'ufficio - art. 323, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio - art. 326, turbata libertà degli incanti - art. 353; turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti - art. 353 bis, ecc.*);

-contro la persona Libro II - Titolo XII del Codice penale (*violenza art. 610, minaccia art. 612, ecc.*);

- contro il patrimonio (*furto - art. 624, truffa - art. 640*).

Sono ricomprese anche tutte quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere della rilevanza penale, si evidenzia un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. In altre parole, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino comportamenti, anche omissivi, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell'interesse pubblico.

Tra queste fattispecie rientrano, a titolo esemplificativo, i casi di nepotismo, di sprechi, di demansionamenti, del reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi o di altre disposizioni comunali, le irregolarità contabili, le false dichiarazioni, le false certificazioni, la violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, le assunzioni non trasparenti, le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine del Comune di Castell'Umberto che possono comportare danni patrimoniali all'amministrazione di appartenenza, ad altre amministrazioni o alla collettività, che costituiscono violazioni al codice di comportamento, (DPR 16.04.2013, n. 62. e codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera Giunta Municipale n. 6 del 28/02/2014, esecutiva).

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimozioni relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione.

Art. 5

Soggetto destinatario della segnalazione

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione. Lo stesso riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, attraverso un'apposita piattaforma tecnologica, se esistente, o a mezzo canali e tecniche tradizionali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, di norma si avvale del Responsabile della Struttura di supporto ma può, individuare anche uno o più responsabili del procedimento. Tutti i soggetti interessati sono obbligati agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La responsabilità del procedimento non può essere ricondotta ai componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest'ultima individuate.

Art. 6

Modalità di segnalazione

Il Comune di Castell'Umberto mette a disposizione di tutti i dipendenti legittimati ad inoltrare le segnalazioni un apposito modulo allegato al Piano (All. "B") e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Prevenzione della Corruzione – altri contenuti".

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di poter compiere le prime verifiche del caso.

La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

La segnalazione potrà essere presentata, con le seguenti modalità:

- Tramite e-mail inviata all'indirizzo: segretaria@comune.castellumberto.me.it
- Mediante il servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione. Per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";

La segnalazione potrà essere presentata anche non utilizzando il modello allegato, purché contenga gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. Se priva delle indicazioni richieste, non potrà utilmente essere presa in carico.

La segnalazione dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante;
- una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- le generalità o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza dei soggetti coinvolti;
- le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- area alla quale può essere riferito il fatto;
- settore/ufficio comunale cui può essere riferito il fatto;
- indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

Art. 7

Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, con l'apporto del Responsabile della Struttura di supporto o di uno o più responsabili del procedimento, eventualmente individuati, procede, di norma, entro trenta giorni ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire informazioni, osservazioni ed elementi cognitivi. Tali soggetti dovranno riscontrare la richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti manifestamente infondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, nei successivi trenta giorni, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti terzi competenti, per l'adozione dei provvedimenti che il caso richiede:

- Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata;
- Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari;
- Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC, Dipartimento della funzione pubblica;

Il segnalante sarà informato dell'esito della stessa da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 8

Tutela del Segnalante (*Whistleblower*)

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale la stessa è coperta dal segreto nei modi e limiti previsti dall'art. 329 del c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti la medesima non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 25 e seguenti della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ed ii. e 22 e seguenti della L. n.241/1990 e ss.mm.ed ii.

Le tutele di cui al Piano anticorruzione e previste dalla legge non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, dell'art.1, della L 30/11/2017 n. 179 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di prevenzione della corruzione e gli eventuali altri responsabili del procedimento a tal uopo individuati.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziata è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.

Art. 9

Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito inoltra comunicazione all'ANAC.

Lo stesso, altresì, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

-al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità /necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

-all'Ufficio Disciplinare, per i procedimenti di propria competenza, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,;

Il Responsabile di prevenzione della corruzione, nella relazione annuale prescritta dall'art.1, comma 14 della L. 190/2012, riferirà sullo stato di attuazione dell'istituto e sugli esiti della sua applicazione da parte del personale.

Art. 10

Iniziative di sensibilizzazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione intraprende iniziative di sensibilizzazione mediante la divulgazione a tutto il personale, delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo.

Art. 11

Responsabilità dei segnalante (*whistleblower*)

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria per i fini penalmente rilevanti e per le ipotesi di danno erariale.

Art. 12

Azione del Responsabile della prevenzione della corruzione a seguito di analisi segnalazioni per modificazione delle misure di prevenzione dei rischi

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle aree di rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i soggetti referenti, predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle adottate ed inserite nel piano.